

PEC- casella di posta elettronica certificata a tutti i cittadini

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 il Decreto del Presidente del Consiglio sulle disposizioni di rilascio e sull'uso **della posta elettronica certificata (PEC)**.

Al cittadino che ne fa richiesta la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie), direttamente o tramite l'affidatario del servizio, assegna un indirizzo di posta elettronica certificata, che consente l'invio di documenti per via telematica.

Il termine «**certificata**» si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce **prova legale dell'avvenuta spedizione** del messaggio ed eventuali allegati. Con il sistema di **Posta Certificata** è garantita la certezza del contenuto: i protocolli di sicurezza utilizzati fanno sì che non siano possibili modifiche al contenuto del messaggio e agli eventuali allegati. La Posta Elettronica Certificata, garantisce, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

L'**attivazione** della PEC e le **comunicazioni** che per essa transitano sono senza oneri per il cittadino. Le **modalità** di richiesta, di attivazione, di utilizzo e di recesso dal servizio di PEC sono definite nell'**allegato A** del decreto (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/PEC_cittadini/allegatoA.pdf)

Le pubbliche amministrazioni (di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

- **istituiscono** una casella di PEC per ogni registro di protocollo e ne danno comunicazione al CNIPA (organo pubblico preposto al controllo della posta elettronica certificata) che provvede alla pubblicazione in rete consultabile per via telematica;
- **includono** gli estremi di eventuali pagamenti per ogni singolo procedimento;
- **rendono disponibili** sul loro sito istituzionale, per ciascun procedimento, ogni tipo di informazione idonea a consentire l'inoltro di istanze da parte dei cittadini titolari di PEC, inclusi i tempi previsti per l'espletamento della procedura;
- sono tenute ad **accettare** le istanze dei cittadini inviate tramite PEC.

L'invio tramite PEC costituisce sottoscrizione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma, del decreto legislativo n. 82 del 2005; le pubbliche amministrazioni richiedono la sottoscrizione mediante firma digitale ai sensi dell'art. 65, comma 2, del citato decreto legislativo. Per l'**individuazione dell'affidatario**, anche costituito in associazione temporanea d'impresa o consorzio, **del servizio di PEC** ai cittadini, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie **avvia le apposite procedure di gara evidenza pubblica**, anche utilizzando gli strumenti di finanza di progetto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie definisce altresì le **caratteristiche tecniche** del servizio, i **livelli** di servizio garantiti, gli **obblighi** dell'affidatario, nonché gli **ulteriori servizi** da mettere a disposizione, anche con specifico riferimento alle categorie a rischio di esclusione (ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 82 del 2005). L'affidatario del servizio di PEC ai cittadini deve rendere consultabili alle pubbliche amministrazioni, in via telematica, gli indirizzi di PEC, rispettando i criteri di **qualità, sicurezza ed interoperabilità** definiti dal CNIPA, nonché la disciplina in materia di **tutela dei dati personali**.

Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie cura la realizzazione di **campagne di comunicazione** per diffondere e pubblicizzare i contenuti dell'iniziativa e le modalità di rilascio e di uso della casella di PEC ai cittadini, con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione.

I **pubblici dipendenti**, all'atto dell'assegnazione di una casella di PEC da parte dell'amministrazione di appartenenza, **possono optare** per l'utilizzo della stessa ai fini di cui all'art. 16-bis, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Infine, le **pubbliche amministrazioni** (ovvero altri soggetti pubblici da loro delegati o le loro associazioni rappresentative), mediante **convenzione** stipulata direttamente con la Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie) o con l'affidatario del servizio, **definiscono le modalità**, nel rispetto della normativa vigente, con le quali è attribuita la casella di PEC ai **propri dipendenti**.